SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle comunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **230.**

Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli 7 e 55, comma 1;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove non siano entrati in vigore i regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di uno o più dei Ministeri di cui al medesimo articolo 55, e nelle more della loro entrata in vigore, si applicano, nell'ordine, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero:

a) i regolamenti, emanati ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri soppressi e confluiti nel nuovo Ministero; ovvero, se i regolamenti in vigore sono più di uno, si applica il regolamento che prevede il maggior numero di dipendenti assegnati ai predetti uffici;

b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e le altre disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Ammesso al «Visto», con riserva, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite, adottata nell'adunanza del 12 giugno 2001.

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 46

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono;

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)*individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 39, supplemento ordinario, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, recava: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 21».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Si trascrive il testo degli articoli 7 e 55, comma 1, del medesimo decreto:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazioni del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica dell'art. 14 del medesimo decreto:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*».

— Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: «Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato».

01G0296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 2001.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina della regione autonoma Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina per la regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 332

01A6714

DECRETO 10 maggio 2001.

Sperimentazione clinica controllata in medicina generale ed in pediatria di libera scelta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;

Visto l'art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto l'art. 1, comma *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida dell'Unione europea in materia di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, recante le linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, recante le modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, riguardante il riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali;

Visto il comma 10 dell'art. 12-*bis* e il comma 2 dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in cui si sancisce che la partecipazione a studi clinici controllati costituisce per i medici parte integrante della formazione continua;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000, riguardante la composizione del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000, riguardante gli accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica;

Vista la circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 15, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2000;

Considerato che il contesto di diagnosi e cura di molte patologie rilevanti in termini di salute pubblica appartiene all'ambito dell'assistenza extra ospedaliera;

Considerato che la valutazione controllata dei profili di efficacia e di sicurezza dei medicinali deve essere condotta nelle condizioni e secondo le modalità delle realtà assistenziali;

Considerata pertanto la necessità di condurre, per determinati farmaci, la sperimentazione sul territorio e di avvalersi a tal fine dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

Considerato che l'avvio di tali sperimentazioni richiede garanzie particolari, una specifica formazione e l'opportunità di una fase transitoria;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella seduta del 3 e 4 aprile 2001;

Acquisito il parere nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase III e particolari sperimentazioni cliniche di fase IV (di specifico interesse per la rilevanza della patologia, dell'intervento terapeutico e delle dimensioni del campione) possono essere effettuate da medici di medicina generale (MMG) e da pediatri di libera scelta (PLS), secondo le modalità riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I MMG e PLS autorizzati a condurre le sperimentazioni cliniche di cui al comma 1, debbono essere iscritti in apposito registro, istituito e aggiornato ogni sei mesi da ciascuna azienda sanitaria locale (ASL). Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono fissati i criteri e definiti i requisiti per l'iscrizione dei MMG e PLS nel sopra citato registro, sulla base dei risultati e dei riscontri effettuati nel periodo transitorio di cui al successivo comma 1 dell'art. 2.

3. Il Ministero della sanità svolge attività di formazione finalizzate a migliorare le competenze nella ricerca clinica dei MMG e PLS, ad uniformare le procedure di conduzione ai requisiti richiesti dalle norme di buona pratica clinica, e agli accertamenti ispettivi del Ministero della sanità.

4. La partecipazione alla sperimentazione, inclusi i corsi specifici di cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5 dell'allegato, sarà riconosciuta ai fini dei crediti formativi previsti dall'art. 16-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. I criteri e le modalità applicative saranno definite con specifico decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 2.

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le esenzioni dagli accertamenti sui medicinali da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche che prevedono la partecipazione dei MMG e PLS, di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998 richiamato in premessa, sono rilasciati dal Ministero della sanità, previo parere favorevole della Commissione unica del farmaco (CUF). Il Ministero della sanità autorizza l'inoltro del protocollo al Comitato etico competente previo parere favorevole della stessa Commissione.

2. Nulla è mutato nel merito delle procedure adottate dai responsabili della ASL in cui operano i MMG e PLS per autorizzare l'effettuazione delle sperimentazioni cliniche.

3. Trascorso il periodo transitorio di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui ai decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 richiamati in premessa.

Art. 3.

1. Non è consentito agli sperimentatori intrattenere rapporti economici diretti con lo sponsor; ogni eventuale rapporto di natura economica relativa agli sperimentatori deve essere intrattenuto dalla ASL che deve provvedere alla stipula della convenzione.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano alle sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase III e IV effettuate dai MMG e PLS le disposizioni ministeriali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 312

ALLEGATO 1

1. *Ambito di applicazione.*

1.1. Le sperimentazioni di cui al presente decreto si riferiscono alle affezioni non richiedenti ricovero ospedaliero largamente diffuse sul territorio nei riguardi delle quali si ritengano opportune sperimentazioni controllate da condurre completamente o parzialmente in sede extra ospedaliera con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS.

1.2. I MMG e i PLS, inclusi negli appositi registri delle ASL, sono autorizzati dal direttore generale della stessa azienda ASL, previo parere del proprio Comitato etico o di quello di riferimento individuato dalla regione, a condurre le sperimentazioni di cui al punto 1.1. Il direttore generale autorizza la sperimentazione ove non sia in contrasto o di ostacolo alle priorità assistenziali e programmatorie della propria azienda.

1.3. I risultati delle sperimentazioni dovranno comunque essere resi noti e potranno essere utilizzati ai fini dell'inoltro delle domande di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale.

1.4. Le attività di sperimentazione possono essere condotte presso gli ambulatori dei medici singoli e/o associati dotati delle caratteristiche (logistica, strumentazione, ecc.) minime necessarie alla conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio, dei principi di Buona pratica clinica (ICH-GCP).

2. *Rapporti tra paziente, sperimentatore e proponente la ricerca.*

2.1. I MMG e i PLS esprimono volontariamente la propria disponibilità a condurre sperimentazioni, chiedendo di iscriversi ad apposito registro di cui al punto 1.2. La richiesta di iscrizione presentata alla ASL sarà corredata di ogni opportuna documentazione atta a comprovare la loro capacità a condurre sperimentazioni cliniche.

2.2. Le attività di sperimentazione devono essere considerate come una componente qualificante della attività assistenziale. La partecipazione a sperimentazioni dei MMG e PLS non produce effetti sui massimali di scelta e sul diritto a percepire indennità di piena disponibilità. Restano comunque valide le disposizioni di cui agli accordi collettivi nazionali e accordi decentrati.

2.3. Nessun rapporto economico può essere istituito direttamente tra lo sperimentatore e lo sponsor della ricerca. La remunerazione dello sperimentatore sarà definita dall'ASL di appartenenza nell'ambito dei propri programmi di assistenza e potrà consistere preferibilmente in un potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, personale. Tale potenziamento sarà definito in sede di stipula di convenzione di cui all'art. 3.

2.4. Lo sperimentatore che agisce senza le dovute autorizzazioni risponde di ogni eventuale illecito e danno. In tal caso, i dati di quello sperimentatore non avranno validità nell'ambito della sperimentazione stessa.

3. *Ruolo e compiti delle ASL nella sperimentazione in MG e PLS.*

3.1. Sarà compito di ogni ASL attraverso una sua struttura all'uopo individuata:

3.1.1. Autorizzare i MMG e i PLS ad effettuare la sperimentazione, compilare e rendere noto un elenco dei medici che, avendone fatto domanda di iscrizione al registro di cui al punto 2.1, sono riconosciuti idonei ad effettuare sperimentazione clinica su farmaci.

3.1.2. Aggiornare almeno semestralmente l'elenco dei medici iscritti.

3.1.3. Verificare la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 1.4.

3.1.4. Attivare nell'ambito della convenzione, specifici corsi al fine di assicurare l'adeguata formazione dei MMG e PLS partecipanti alle sperimentazioni cliniche.

3.1.5. Prevedere che nell'ambito della convenzione economica sia prevista l'attivazione di specifico corso per la sperimentazione clinica approvata finanziato dallo sponsor e coordinato dalla ASL.

3.1.6. Sorvegliare che le attività di sperimentazione clinica controllata, come singoli progetti e nel loro complesso, siano coerenti e non interferiscano con le priorità di assistenza, formazione, ricerca della ASL e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione garantisca comunque l'assistenza terapeutica ai pazienti non inclusi nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai compiti previsti dagli accordi convenzionali ivi compresi quelli decentrati; a tal fine la ASL comunica almeno semestralmente alla regione competente per territorio la lista delle sperimentazioni approvate e i MMG e PLS coinvolti.

3.1.7. Predisporre e sottoscrivere la convenzione che regola gli aspetti finanziari e assicurativi con lo sponsor entro quarantacinque giorni dalla domanda, nonché l'eventuale remunerazione ai singoli sperimentatori.

3.1.8. Valutare le condizioni operative da adottare per le sperimentazioni proposte.

3.1.9. In accordo con il competente ufficio farmaceutico della ASL, analogamente a quanto avviene a livello ospedaliero, stabilire le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per quanto riguarda l'approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la contabilità e la restituzione dei farmaci oggetto della sperimentazione.

4. *Procedure operative per avviare la sperimentazione in MG e PLS.*

4.1. Lo sponsor, nel presentare la domanda, indicherà lo sperimentatore coordinatore sul territorio nazionale ed allegherà la relativa lettera di accettazione.

4.2. Nella domanda presentata (a livello centrale per i primi due anni) lo sponsor indicherà l'elenco delle regioni e ASL su cui intende articolare la sperimentazione.

4.3. I direttori generali delle ASL provvederanno a trasmettere alle regioni e al Ministero della sanità l'elenco dei medici autorizzati a condurre la singola sperimentazione clinica.

01A6718

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Haqaqi Artur del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Haqaqi Artur ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) del sig. Haqaqi Artur, nato a Elbasan (Albania) il giorno 13 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Haqaqi Artur è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6430

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vujnovic Goranka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vujnovic Goranka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1980 presso la scuola infermieri di Rijeka (Croazia) della sig.ra Vujnovic Goranka nata a Vojni Tuk (Croazia) il giorno 1° giugno 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vujnovic Goranka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6431

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Apalla Emilia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Apalla Emilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of Science in Nursing conseguito nelle Filippine ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi Terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi Terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Bachelor of Science in Nursing, conseguito nell'anno 1980 presso la facoltà di scienze infermieristiche di Manila (Filippine), della sig.ra Apalla

Emilia, nata ad Asingan (Filippine) il giorno 26 gennaio 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Apalla Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6438

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ghiuta Violeta Lacramioara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghiuta Violeta Lacramioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania), della sig.ra Ghiuta Violeta Lacramioara, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 27 settembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghiuta Violeta Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6439

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ursu Mariana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ursu Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical, conseguito nell'anno 1993 presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania), della sig.ra Ursu Mariana, nata a Pipirig (Romania) il giorno 13 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ursu Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6440

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Nicolaiciuc Viorel Danut del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolaiciuc Viorel Danut ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist, conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Suceava (Romania), del sig. Nicolaiciuc Viorel Danut, nato a Suceava (Romania) il giorno 25 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nicolaiciuc Viorel Danut è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6441

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cojocaru Mariana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cojocaru Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical, conseguito nell'anno 1992 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania), della sig.ra Cojocaru Mariana, nata a Iasi (Romania) il giorno 7 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cojocaru Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6442

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hirseu Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hirseu Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Fagaras (Romania) della sig.ra Hirseu Adriana nata a

Fagaras (Romania) il giorno 30 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hirseu Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6443

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gavrila Maria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gavrila Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di Sora Medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di Sora Medicala conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Brasov (Romania) della sig.ra Gavrila Maria nata a Hoghiz (Romania) il giorno 9 febbraio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gavrila Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6444

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pavel Podaru Anca del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavel Podaru Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di Sora Medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di Sora Medicala conseguito nell'anno 1989 presso il liceo sanitano di Iasi (Romania) della sig.ra Pavel Podaru Anca nata a Iasi (Romania) il giorno 15 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavel Podaru Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la, professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6445

DECRETO 23 maggio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune Sirolimus». (Decreto UAC/C n. 144/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune Sirolimus», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/171/001 1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 60 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale;

EU/1/01/171/002 1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 150 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale;

EU/1/01/171/003 1 mg/ml soluzione orale 30 bustine alluminio 1 ml uso orale;

EU/1/01/171/004 2 mg/2 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 2 ml uso orale;

EU/1/01/171/005 5 mg/5 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 5 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica la direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta della Commissione unica del farmaco dell'8-9 maggio 2001;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rapamune Sirolimus» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RAPAMUNE SIROLIMUS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 60 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale; A.I.C. n. 035120017/E (in base 10), 11HSWK (in base 32);

1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 150 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale; A.I.C. n. 035120029/E (in base 10), 11HSWX (in base 32);

1 mg/ml soluzione orale 30 bustine alluminio 1 ml uso orale; A.I.C. n. 035120031/E (in base 10), 11HSWZ (in base 32);

2 mg/2 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 2 ml uso orale; A.I.C. n. 035120043/E (in base 10), 11HSXC (in base 32);

5 mg/5 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 5 ml uso orale; A.I.C. n. 035120056/E (in base 10), 11HSXS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

Art. 2.

La specialità medicinale «Rapamune Sirolimus» classificata come segue:

1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 60 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale; A.I.C. n. 035120017/E (in base 10), 11HSWK (in base 32);

classe: «A», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 453.060 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 662.000 (I.V.A. inclusa);

1 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro 150 ml + 30 siringhe dosatrici + 1 adattatore per siringa + 1 astuccio uso orale; A.I.C. n. 035120029/E (in base 10), 11HSWX (in base 32);

classe: «A», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.132.650 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.545.200 (I.V.A. inclusa);

1 mg/ml soluzione orale 30 bustine alluminio 1 ml uso orale; A.I.C. n. 035120031/E (in base 10), 11HSWZ (in base 32);

classe: «A», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 226.530 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 364.900 (I.V.A. inclusa);

2 mg/2 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 2 ml uso orale; A.I.C. n. 035120043/E (in base 10), 11HSXC (in base 32);

classe: «A», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 453.060 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 662.000 (I.V.A. inclusa);

5 mg/5 ml soluzione orale 30 bustine alluminio 5 ml uso orale; A.I.C. n. 035120056/E (in base 10), 11HSXS (in base 32);

classe: «A», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.132.650 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.545.200 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 maggio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, unità di Airola. (Decreto n. 29732).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 18 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, con sede in Arzano (Napoli), unità di Airola (Benevento), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 23 settembre 2000 al 22 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000, con decorrenza 23 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6050

DECRETO 22 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, unità di Roma. (Decreto n. 29733).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Atlantide editoriale;

Visto il decreto direttoriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 febbraio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, sede in Roma - Unità di Roma, per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS, per il periodo dall'8 agosto 2000 al 7 febbraio 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6051

DECRETO 22 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., unità di stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 29734).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000, con il quale la società S.r.l. Pro.Te.R. è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 29 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.-Te.R. sede in Misterbianco (Catania), unità in stabilimento e uffici di Catania per un massimo di sessanta unità lavorative;

è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 2001 al 26 marzo 2001;

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6052

DECRETO 22 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29737).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Italtecno inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazione sindacale dei lavoratori in data 2 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di 3 mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali nei confronti dal Contratto collettivo nazionale del settore industria appalti aziende Ferrovie dello Stato applicato a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità su un organico complessivo di n. 29 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno con sede in Napoli unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per tre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6053

DECRETO 22 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, unità di Carini, Matera, Pistoia, Pozzuoli e Reggio Calabria. (Decreto n. 29739).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie con sede in Pistoia, unità di Carini - (Palermo), Matera, Pistoia, Pozzuoli (Napoli), Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6054

DECRETO 22 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Trucco Tessile, unità di Torino. (Decreto n. 29740).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, ed ai sensi dell' art. 2 comma 6 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2000, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta Trucco Tessile S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2000, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta: Trucco Tessile S.p.a. con sede in: Savigliano (Cuneo), unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6055

DECRETO 22 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie, unità di Carini, Matera, Pistoia, Pozzuoli e Reggio Calabria. (Decreto n. 29741).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie, con sede in Pistoia, unità di Carini (Palermo), per un massimo di 13 unità lavorative, Matera per massimo di 61 unità lavorative, Pistoia per un massimo di 36 unità lavorative, Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 45 unità lavorative, Reggio Calabria per un massimo di 18 unità lavorative, per il periodo dal 20 maggio 1999 al 19 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 20 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6056

DECRETO 22 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco Tessile, unità di Torino. (Decreto n. 29742).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2001;

Vista l'istanza della ditta Trucco Tessile S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Trucco Tessile S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo), unità di Torino per un massimo di 46 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001, art. 2, comma 6, ordinanza Ministero interno n. 3095 del 23 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trat-

tamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6057

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca parziale del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Faber, unità di Bra. (Decreto n. 29744).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1999, n. 27323, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Faber con sede e stabilimento in Bra (Cuneo) per il periodo dal 1° luglio 1999-30 giugno 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 12 novembre 1999, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 1999;

Visto che in data 26 ottobre 2000, la S.p.a. Faber è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Alba (Cuneo);

Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla Direzione provinciale del lavoro settore ispezione, a corredo delle istanze di proroghe presentate dalla società in parola, dai quali emerge che, nel periodo che precede il fallimento, il piano di ristrutturazione aziendale è stato realizzato e gli investimenti effettuati sono stati percentualmente superiori al valore medio annuo del biennio precedente, così come disposto dalla delibera CIPE del 18 ottobre 1994;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 27323 del 5 novembre 1999, di approvazione del programma di ristrutturazione, a decorrere dal 26 ottobre 2000, data della dichiarazione di fallimento della ditta Faber S.p.a.;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato, limitatamente al periodo dal 26 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, il decreto ministeriale n. 27323 del 5 novembre 1999, riguardante il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla S.p.a. Faber con sede ed unità produttiva in Bra (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6058

DECRETO 23 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, unità di Bra. (Decreto n. 29747).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 27323 del 5 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001;

Viste le istanze della ditta S.p.a. Faber, tendenti ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Vista la sentenza del 26 ottobre 2000, con la quale il tribunale di Alba (Cuneo) ha dichiarato fallita la società Faber S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, che revoca il soprarichiamato decreto ministeriale n. 27323 del 5 novembre 1999, per il periodo a decorrere dal 26 ottobre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento fino e non oltre la data del 25 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 e successivo decreto di revoca del 23 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede in Bra (Cuneo), unità di Bra, (Cuneo), per un massimo di 49 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000, con decorrenza 1° gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente articolo 1 è prorogata dal 1° luglio 2000 al 25 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituo nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6059

DECRETO 23 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè Italiana, unità di centro distributivo di S. Marco Evangelista, Imperia, ufficio vendita territorio nazionale in Cornaredo, ufficio di Milano e Abbiategrasso. (Decreto n. 29748).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nestlè Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 marzo 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè Italiana, con sede in Milano, unità di Centro distributivo di S. Marco Evangelista (Caserta), Imperia, ufficio vendita territorio nazionale

Cornaredo (Milano), uffici di Milano - Abbiategrasso (Milano), per un massimo di 382 unità lavorative per il periodo dal 3 settembre 1999 al 27 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1999 con decorrenza 3 settembre 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6060

DECRETO 2 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifattura Antonio Randi, unità di Busto Arsizio. (Decreto n. 29764).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Manifattura Antonio Randi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Manifattura Antonio Randi, sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6345

DECRETO 2 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto. (Decreto n. 29765).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Mitem A.M.E.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001, della ditta S.p.a. Mitem A.M.E., sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6344

DECRETO 2 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Antonio Randi, unità di Busto Arsizio. (Decreto n. 29769).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura Antonio Randi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Antonio Randi, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per un massimo di 100 unità lavorative per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 8 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6343

DECRETO 9 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacet, unità di Marcianise. (Decreto n. 29777).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sacet, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacet, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 18 unità lavorative, per il periodo dal 3 gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 3 gennaio 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6335

DECRETO 9 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio, unità di Guarene - Saluzzo, torcitura e tintoria di Castagnole Lanze. (Decreto n. 29778).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Miroglio, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio, con sede in Alba (Cuneo), unità di Guarene - Saluzzo (Cuneo), per un massimo di sessanta unità lavorative; torcitura e tintoria di Castagnole Lanze - (Asti), per un massimo di 180 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6334

DECRETO 9 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lineatre, unità di Latina. (Decreto n. 29779).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 6 del 18 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Lineatre;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lineatre, sede in Aprilia (Latina), unità di Latina, per un massimo di 26 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2001 al 17 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6309

DECRETO 9 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografia torinese, unità di Grugliasco. (Decreto n. 29780).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 11 dell'8 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Tipografia torinese;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografia torinese, sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per un massimo di 55 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 2001 all'8 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6308

DECRETO 9 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verox, unità di Monopoli. (Decreto n. 29781).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Verox, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 gennaio 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 22 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del metalmeccanico applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 31 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verox, con sede in Monopoli (Bari), unità di Monopoli (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verox, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità

individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6307

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italcoop a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 17 febbraio 2000, n. 257/2000 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Italcoop a r.l., con sede in Roma, registro imprese n. 5725/1991;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italcoop a r.l.», con sede in Roma, registro imprese n. 5725/1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1959 ed ivi residente in largo G. Rovani n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6437

DECRETO 18 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale», in Ferrara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina e revoca dei commissari liquidatori;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura in data 2 luglio 1991 e in data 1° novembre 1994, con i quali, rispettivamente, il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Morelli ne è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione del precedente commissario;

Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, (recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari) che attribuisce a questo Ministero del lavoro la vigilanza sui consorzi agrari e quindi la potestà di provvedere, per quelli posti in liquidazione coatta amministrativa, alla nomina e alla revoca degli incarichi di commissario liquidatore, ai sensi degli articoli 198 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il contenuto dell'ispezione, disposta da questo stesso Ministero sulla predetta procedura, di cui alla relazione prodotta in data 8 febbraio 2001 e valutati gli addebiti ivi contenuti in ordine all'operato del commissario liquidatore;

Sentito lo stesso commissario liquidatore e ritenuti soddisfatti gli adempimenti richiesti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto quindi di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina del nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 ed ivi domiciliato in Strada Maggiore n. 38, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del dott. Giuseppe Morelli, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6375

DECRETO 26 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Univer, unità di Grezzago e Milano. (Decreto n. 29811).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Univer, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° giugno 2000, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Univer con sede in Milano, unità di Grezzago e Milano, per un massimo di otto unità lavorative per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 2001 con decorrenza 10 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameuto ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6350

DECRETO 26 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, unità di Taranto. (Decreto n. 29812).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, e successivi, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, il suddetto trattamento per il semestre 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2001 con il quale è stata revocata l'approvazione del sopra richiamato programma, limitatamente al periodo

10 luglio 2000 - 9 gennaio 2001 in quanto non sussisteva il requisito di cui al punto 1.4 della delibera CIPE 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza di riesame avverso il suddetto provvedimento di revoca, avanzata dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2001 di approvazione del programma di crisi aziendale per il restante periodo 10 luglio 2000 - 9 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni con sede in Crispiano (Taranto), unità di Taranto, per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameuto ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6349

DECRETO 26 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., unità di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C. con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000;

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000;

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, unità di Salerno, per un massimo di 39 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6348

DECRETO 26 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, unità di Maddaloni. (Decreto n. 29814).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 28 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 settembre 1998 al 1° settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno con sede in Roma, unità di Maddaloni (Caserta), per un massimo di 26 unità lavorative per il periodo dal 2 settembre 1999 al 1° marzo 2000;

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 2 settembre 1999;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000, unità di Maddaloni (Caserta), per un massimo di 22 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 2 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameuto ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6347

DECRETO 26 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli. (Decreto n. 29815).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. società Bagnoli, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000, con il quale è stato concesso a decorrere dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, con il quale è stato approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli), unità di Cantiere Bagnoli (Napoli), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, unità di Cantiere Bagnoli (Napoli), per un massimo di 60 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6346

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Carla - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo, come da verbale in data 6 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «Carla - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Teramo, n. 9704 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carla - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Teramo, come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Leo Di Nicola nato a Teramo il 18 novembre 1946 ivi residente in via Pretuzio n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6429

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cassa di mutualità del tavoliere», in San Severo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 2 febbraio 2001 del tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cassa di mutualità del tavoliere», con sede in San Severo (Foggia);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coop.va «Cassa di mutualità del tavoliere», con sede in San Severo (Foggia), n. 147779 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franco Orlando, nato a Nardò (Lecce) il 4 gennaio 1967 ed ivi residente in via Tarantina 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6433

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pronto Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 11 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Pronto Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pistoia, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540, codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pronto Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pistoia, n. 5249 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Renzo Dalle Vedove, nato a Fucecchio (Firenze) il 16 marzo 1958 e domiciliato in Santa Croce Sull'Arno (Pisa), con std. in via Provinciale Sud n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001 n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6434

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cales società cooperativa di consumo a r.l.», in Calvi Risorta e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 gennaio 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa Cales soc. coop. di consumo a r.l., con sede in Calvi Risorta (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cales soc. coop. di consumo a r.l.», con sede in Calvi Risorta (Caserta), costituita in data 10 aprile 1975, registro società n. 108/75, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Lucio Arfé, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, con studio in Napoli via Del Grande Archivio n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6478

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Universo s.c. a r.l.», in Montecchio Maggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria come da verbale in data 30 settembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Universo s.c. a r.l.», con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Universo s.c. a r.l.», con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), n. 24774 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano, nata a Padova il 13 giugno 1946, con studio in Padova, via Monte Solarolo, 4/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6479

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa trasporti e servizi s.c.r.l.», in Montorio al Vomano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, come da verbale in data 27 giugno 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa trasporti e servizi s.c.r.l.», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa trasporti e servizi s.c.r.l.», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), n. 8812 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Felice Ruscetta, nato ad Avezzano il 1º agosto 1958, domiciliato a Chieti in Corso Marrucino n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6480

DECRETO 3 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fabrizio Ummarino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 febbraio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ezio Bellora nato a Torino il 29 aprile 1959, domiciliato in Torino con studio in via Pomba n. 29, ne è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Torino, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Fabrizio Ummarino, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6382

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Linea Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Castelfranco Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 15 gennaio 2001, nei confronti della società cooperativa «Linea Service - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Linea Service - Società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), n. 158667/1996 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Francesco Artioli nato a Modena il 3 dicembre 1963, ed ivi domiciliato con studio in via Emilia Ovest n. 101, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6384

DECRETO 8 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caseificio della Val d'Elsa s.c. a r.l.», in Casole d'Elsa e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 21 febbraio 2001, nei confronti della società cooperativa «Caseificio della Val d'Elsa s.c. a r.l.», con sede in Casole d'Elsa (Siena), registro società n. 2131, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, per l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio della Val d'Elsa s.c. a r.l.», con sede in Casole d'Elsa (Siena), come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed i signori:

dott. Giovanni Semboloni, nato a Caviglia (Arezzo), il 23 marzo 1943, domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze), via U. Peruzzi n. 142;

dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954, domiciliato in Grosseto, viale Giotto n. 28;

avv. Francesco D'Angelo, nato a Firenze il 18 maggio 1969, ed ivi domiciliato in via Della Robbia n. 114,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6383

DECRETO 9 maggio 2001.

Adeguamento dell'indennità di carica per i presidenti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1995, con il quale è stata determinata la misura, da verificarsi con cadenza triennale, delle indennità di carica annue lorde e della medaglia di presenza spettanti ai presidenti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A., enti pubblici di previdenza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento dei compensi in questione nella misura corrispondente all'aumento del costo della vita nel frattempo intervenuto e calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT, pari a 15.6;

Ritenuto che l'adeguamento così disposto lascia impregiudicata la possibilità di revisione dei compensi oggetto del presente provvedimento in applicazione dei criteri attuativi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, tuttora in corso di definizione;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

1. L'indennità di carica annua lorda di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 16 marzo 1995, spettante ai presidenti dei sottoelencati enti è adeguata, con decorrenza 1° gennaio 2001, nella misura corrispondente ai seguenti importi:

I.N.P.S.	L. 248.540.000;
I.N.A.I.L.	L. 219.640.000;
I.N.P.D.A.P.	L. 213.860.000;
I.P.S.E.M.A.	L. 190.740.000.

2. L'importo della medaglia di presenza di cui al comma 2 del citato articolo unico è adeguato, con la medesima decorrenza, in lire 162.000.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

01A6511

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 158 del 20 marzo 2001, con la quale la provincia di Caserta designa la dott.ssa Francesca Trovato e la dott.ssa Donatina De Caprio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Francesca Trovato e della dott.ssa Donatina De Caprio, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Caserta;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Trovato e la dott.ssa Donatina De Caprio sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae et studiorum

Dati anagrafici:

cognome: Trovato

nome: Francesca

data di nascita .... luogo di nascita ....

stato civile: coniugata, con prole n. ....

Dati fiscali:

codice fiscale ....

partiva IVA ....

iscrizione CCIAA (eventuale) .... n. ....

Residenza anagrafica:

via .... n. ....

c.a.p. .... comune .... prov. ....

tel. ....

Titolo di studio:

licenza di scuola d'obbligo .... anno ....

diploma di scuola secondaria superiore .... data conseguimento .... anno ....

laurea (specificare quale) .... data conseguimento ....

dottore in medicina e chirurgia

ha frequentato corsi di specializzazione/aggiornamento SI NO .... se si specificare quali: ....

Titolo: ....

Anno (durata in mesi): .... Istituzione ....

Occupazione attuale prevalente:

descrivere accuratamente la professione attuale:

dal 1979 è medico di famiglia con 1500 pazienti - con studio professionale di sua proprietà sito in via Tanucci - Caserta

Attuali altre attività lavorative in corso:

dal 1985 direttrice sanitaria volontaria del centro medico-socio-psico-pedagogico dell'associazione di volontariato A.F.C.A.M. di Caserta.

Precedenti esperienze:

attività: consigliere provinciale, presso provincia di Caserta dal 1996 al 2000.

Consigliere provinciale con delega alle pari opportunità e al museo campano.

La prima donna ad essere eletta nel parlamento provinciale

Si rilascia ai sensi della legge n. 627/1996.

Firma ....

Curriculum professionale

Donatina De Caprio, nata a .... e residente in ....

Titoli di studio:

laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli il 22 aprile 1988.

licenza liceale scientifica

diploma di istituto magistrale

diploma di scuola magistrale

Concorsi vinti:

concorso di scuola media superiore per discipline giuridiche

concorso scuola elementare

concorso scuola materna

abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale

Esperienze formative:

partecipazione in qualità di relatore rappresentante l'I.T.C. «Federico II» di Capua al Convegno nazionale sullo sviluppo dell'occupazione del comune di Cancello ed Arnone.

Coordinatrice del progetto per la costituzione di una associazione cooperativa scolastica nell'ambito dell'Educazione al cooperativismo.

Docenza in corsi di specializzazione post-diploma.

Componente commissione di lavoro di supporto all'autonomia scolastica.

Componente commissione scolastica di orientamento.

Componente commissione scolastica per l'educazione alla legalità.

Coordinatrice di classe.

Coordinatrice aree di progetto.

Docente di collegamento dell'I.G. Studens.

Referente nel progetto del Fondo sociale europeo «Lavorare per creare lavoro».

Partecipazione al Convegno sull'imprenditoria femminile tenuto presso la provincia di Caserta.

Partecipazione ai seminari «Lo sviluppo sostenibile»
«Gli strumenti della sostenibilità»
«Le azioni di controllo e di monitoraggio»
«La sostenibilità e la legalità»

partecipazione corso di formazione «Donne e politica»

membro della Commissione provinciale per le pari opportunità.

Corsi di aggiornamento seguiti:

Il nuovo esame di Stato. I.T.C. Capua 1998. Ore 8 totali.

Prevenzione e sicurezza nelle Scuole I.T.C. Capua 1998. Ore 24 totali.

La scuola nella Dimensione europea. I.T.C. Capua 1998. Ore 32 totali.

L'Euro. Ministero della pubblica istruzione. Caserta. 15-17 aprile 1998.

Progettare nella scuola. Ministero pubblica istruzione. Napoli 1995. Ore 14 totali.

Corso di formazione a distanza sul Nuovo esame di stato e SAT 1». Capua 21 gennaio 2000. Ore 24 totali.

Corso di formazione sulla comunicazione organizzato da I.G. Studens anno scolastico 99/2000.

Aggiornamento sull'autonomia scolastica. Capua. settembre 2000.

01A6211

DECRETO 15 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Camallevamenti», in Cremona e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa Camallevamenti, s.c. a r.l., con sede in Cremona, n. 5721 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, per l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Camallevamenti», con sede in Cremona, come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e i signori:

dott. Mido Mazzetti, nato a Magliano in Toscana (Grosseto) il 14 giugno 1938, domiciliato in Grosseto, via dei Barberi n. 108;

dott. Luigino Ruffini, nato a Costa Volpini (Bergamo) il 12 maggio 1944, domiciliato in Lovere (Bergamo), via Gregorini n. 41;

rag. William Bizzi, nato a Sorvolo (Parma) il 28 febbraio 1956, domiciliato in Parma, via XXII Luglio n. 29;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6477

DECRETO 21 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente», in Acquaviva Picena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione ispettiva del 14 settembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «La Rinascente» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 2125 del 17 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinascente» a r.l., con sede in Acquaviva Picena, costituita per rogito notaio Faenza Tommaso in data 23 gennaio 1979, repertorio 13746, registro società n. 3188 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 836/165.934, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al tribunale di Ascoli Piceno;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni e decreti.

Ascoli Piceno, 21 maggio 2001

Il direttore provinciale: RICCI

01A6325

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moby Dick Soc. coop. a r.l.», di servizi culturali, turistici, ricreativi e sportivi, in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 15 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa Moby Dick soc. coop. a r.l. di servizi culturali, turistici, ricreativi e sportivi, con sede in Padova, in liquidazione, n. 23199 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 codice civile ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moby Dick Soc. coop a r.l.», di servizi culturali, turistici, ricreativi e sportivi, con sede in Padova, in liquidazione, registro società n. 23199, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Gabriele Meloncelli nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 ottobre 1957, con studio in Rovigo, piazza della Libertà n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6524

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Martino in Campo S.r.l.», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, come da verbale in data 22 settembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata S. Martino in Campo S.r.l., con sede in Perugia, registro società n. 7682 da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «S. Martino in Campo» con sede in Perugia, n. 7682 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Odoardo Stangoni nato a Bastia Umbra (Perugia) l'8 agosto 1943, domiciliato in Bastia Umbra (Perugia), via Lenin 28/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6525

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Super Spaccio 2001», a responsabilità limitata, siglabile Coop 2001 a r.l., in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 31 marzo 1998, nei confronti della società cooperativa Super Spaccio 2001 a responsabilità limitata siglabile Coop 2001 a r.l. con sede in Torino, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Super Spaccio 2001», a responsabilità limitata siglabile Coop 2001 a r.l., con sede in Torino, n. 2482 del registro società, è posta in

liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, domiciliato in Cascinette D'Ivrea - via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6526

DECRETO 31 maggio 2001.

Certificazione nel sistema della formazione professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 1, lettera *e)*;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera *c)*;

Visto la lettera *a)* dell'allegato B dell'accordo Stato-regioni, 18 febbraio 2000 e acquisite le risultanze dell'esame istruttorio della commissione prevista dalla stessa lettera *a)*;

Visto il parere favorevole delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2.

Oggetto della certificazione

Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi.

Art. 3.

Individuazione degli standard

1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, previo confronto con le parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza.

Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:

a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;

b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;

c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto *b)*, necessaria per la certificazione di cui all'art. 2 del presente provvedimento.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle parti sociali. Tali commissioni operano, con l'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli organismi bilaterali delle parti sociali e delle rilevazioni regionali.

Resta ferma la competenza delle regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.

4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo.

Le regioni, nell'ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l'automatico riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la commissione di cui all'allegato B, comma *a)* dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.

5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle regioni.

Art. 4.

Soggetti responsabili della certificazione

1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle regioni che, sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5.

2. Le regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l'adozione di strumenti all'uopo previsti.

Art. 5.

Tipologia delle certificazioni

La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:

a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica di cui alla lettera *a)*;

c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.

Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall'allegato B, comma *d)* dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.

Art. 6.

Riconoscimento dei crediti formativi

Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:

coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3: in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale;

presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all'oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso.

Art. 7.

Sperimentazioni

1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le parti sociali.

2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati sono effettuate dalla commissione di cui all'allegato B, comma *a)* dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell'Isfol.

3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* MORESE

01A6575

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 2001.

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;

Considerata la necessità di semplificare il sistema delle gamme per taluni prodotti per tenere conto delle nuove esigenze della produzione e del mercato;

Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unità di prodotto, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.1 burro, 1.6 ortaggi secchi e frutta secca, 1.8 prodotti surgelati (1.8.1 ortofrutticoli e patate precotte da friggere, 1.8.2 filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati, 1.8.3 bastoncini di pesce), 5. colle ed adesivi solidi o in polvere, 7. cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta (7.1 prodotti per la pelle e l'igiene della bocca, creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca, 7.2 paste dentifricie, 7.3 prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli, schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia, 7.4 prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba, 7.5 deodoranti e prodotti per l'igiene intima, 7.6 talchi), 9. solventi, 10. oli per ingrassaggio, dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, così come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantità nominali e alle capacità.

2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6447

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Varese, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Varese, quale società collegata alla s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 30 settembre 1999 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'articolo 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Varese, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Varese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6326

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Ancona, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Ancona, quale società collegata alla s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 24 novembre 1999 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Ancona con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Ancona.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6327

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Verona, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Verona, quale società collegata alla s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 30 settembre 1999 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Verona con sede legale in Milano, via Lanzone 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della s.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Verona.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6328

DECRETO 28 maggio 2001.

Estensione dell'autorizzazione all'organismo «Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP» per la certificazione CE, secondo la direttiva 94/25/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione di regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si può provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;

Vista l'istanza avanzata dall'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, con sede in Milano, via Bronzino, 3;

Rilevato che l'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANNCP, già autorizzato in via provvisoria con il decreto ministeriale 9 novembre 1999, ad espletare, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, la valutazione e l'approvazione del Sistema di Qualità totale del produttore, è altresì autorizzato a svolgere, in via provvisoria e a richiesta dei produttori o importatori, le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, anche per:

a) l'accertamento della stabilità e delle caratteristiche di galleggiabilità (modulo A - *bis*);

b) l'esame CE del tipo (modulo B);

c) la garanzia di qualità di produzione (modulo D);

d) la verifica sul prodotto (modulo F);

e) la verifica di un unico prodotto (modulo G).

Art. 2.

1. La presente estensione dell'autorizzazione provvisoria, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1999, ha validità fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna del Ministero dei trasporti e della navigazione
CALIENDO

01A6432

DECRETO 30 maggio 2001.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 gennaio 1998 di autorizzazione, in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE, emesso a nome della società Istituto di ricerche e collaudi M. MASINI S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano e sede amministrativa in via Moscova, 11 - Rho (Milano);

Vista l'istanza del 14 luglio 1999 acquisita in atti di questo Ministero in data 6 agosto 1999, protocollo n. 757.638, con la quale l'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.I. - Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. - Milano è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - Milano, e sede amministrativa in via Moscova, 11 - Rho (Milano), è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo *F*);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo *H*);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo *C*);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo *E*);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo *H*);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo *D*).

2. All'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. MASINI S.r.l. - Milano, resta attribuito quale numero di identificazione il n. 68, già precedentemente assegnato dalla Commissione europea.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A6436

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2001.

Approvazione del protocollo tecnico di selezione clonale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alle procedure per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al catalogo nazionale delle varietà di vite;

Considerato che all'art. 1 del suddetto decreto 22 dicembre 1997 è previsto che la selezione e l'omologazione delle varietà di vite deve avvenire secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario stabilire il protocollo tecnico per l'attuazione di tale disposizione, così da renderne omogenea l'applicazione;

Considerato che il comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto provvedimento nella seduta del 3 marzo 2000;

Decreta:

Articolo unico

La selezione clonale delle varietà di vite nonché l'omologazione e l'iscrizione dei relativi cloni nel regi-

stro nazionale delle varietà di vite dovrà avvenire secondo le disposizioni contenute nel protocollo tecnico allegato al presente decreto.

Sono escluse da detta selezione ed omologazione le varietà di vite ed i relativi cloni geneticamente modificati.

Il presente decreto registrato presso gli organi di controllo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Roma, 6 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

PROTOCOLLO TECNICO
DI SELEZIONE CLONALE

1) Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale;

2) Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche;

3) Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal protocollo fitosanitario;

4) costituzione di almeno un vigneto di moltiplicazione, con un minimo di 20 ceppi per ogni biotipo, su un portinnesto. Il campo dovrà essere costituito preferibilmente nella zona di individuazione o diffusione del vitigno in selezione o comunque vocata ed il terreno dovrà essere esente da nematodi vettori. I ceppi risultati positivi ai test fitosanitari dovranno essere propagati separatamente.

5) Effettuazione di rilievi ed analisi sulle discendenze dei presunti cloni per almeno tre annate al fine di verificare la persistenza, dopo la propagazione, del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione.

6) Per i vitigni ad uva da vino, al fine di verificare le potenzialità enologiche del presunto clone, dovranno essere effettuate le seguenti analisi:

I) *varietà con uva a bacca colorata:*

a) profilo degli antociani della buccia. Se il candidato clone è dotato di polpa colorata, è necessario determinare anche il profilo degli antociani di questa parte dell'acino;

b) profilo degli acidi idrossicinnaminici legati all'acido tartarico della buccia e della polpa;

c) profilo dei flavonoli della buccia;

d) indici di antociani totali a maturazione;

e) curve di maturazione degli zuccheri, degli acidi fissi, dell'acidità titolabile e del pH;

f) microvinificazione per almeno due annate con analisi chimiche e sensoriali.

II) *varietà con uva a bacca bianca:*

a) curve di maturazione degli zuccheri, degli acidi fissi, dell'acidità titolabile e del pH;

b) microvinificazione per almeno due annate con analisi chimiche e sensoriali.

01A6448

DECRETO 2 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio Chemi Service S.a.s. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 13 marzo 2000 dal laboratorio Chemi Service S.a.s., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Chemi Service S.a.s., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, nella persona del responsabile dott. Giorgio Cardone ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi gascromatografica degli Esteri metilici degli acidi grassi;
analisi spettrofometrica nell'ultra violetto;
determinazione acidi grassi saturi in posizione 2 nei trigliceridi;
determinazione dei triacilglicerolì con ECN 42;
determinazione del contenuto delle cere;
determinazione del contenuto di impurità solubili;
determinazione del contenuto di pesticidi organofosforati nell'olio di oliva;
determinazione del numero di iodio;
determinazione del numero di perossidi;
determinazione del tenore di olio di oliva delle sanse;
determinazione del tenore di solventi alogenati volatili nell'olio di oliva;
determinazione della composizione e del contenuto di steroli;
determinazione dell'acidità libera;
determinazione dell'Eritrodiolo e Uvaolo;
determinazione dell'umidità e delle sostanze volatili;
determinazione stignastadieni negli oli vegetali.

01A6472

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Venezia, in Mestre.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare l'art. 4, comma 2;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1991, con il quale il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Venezia sono stati sciolti ed è stata disposta la gestione commissariale dell'ente fino al 31 dicembre 1991 con contestuale nomina dell'avv. Giorgio Pavan quale commissario governativo;

Visti i decreti ministeriali concernenti la concessione di successive proroghe a cadenza periodica della gestione commissariale del Consorzio;

Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1999 con il quale, nel prorogare la gestione commissariale dell'ente sino al 31 dicembre 1999, si è provveduto, contestualmente alla nomina del rag. Adriano Nicola quale commissario governativo;

Vista la relazione del commissario governativo rag. Adriano Nicola del 28 dicembre 2000 nella quale viene comunicato che è in atto una proposta di fusione del Consorzio agrario di Venezia con quello di Padova, il cui progetto redatto a norma dell'art. 2510 del codice civile e seguenti è già stato depositato presso il registro imprese della camera di commercio sia di Venezia che di Padova e che si è in attesa che venga accertata la sussistenza del capitale sociale e la congruità del progetto stesso da parte del perito tecnico del tribunale di Padova per il perfezionamento dell'atto con rapporto di cambio alla pari;

Ravvisata, conseguentemente l'opportunità di prorogare la gestione commissariale fino al completamento della predetta opera di fusione del Consorzio di Venezia con il codice di avviamento postale di Padova e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa la gestione commissariale del Consorzio agrario di Venezia, con sede in Mestre, via Porto di Cavergnano n. 36, è prorogata fino al completamento dell'opera di fusione per incorporazione del Consorzio agrario di Venezia da parte del Consorzio agrario di Padova e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001 e il rag. Adriano Nicola è confermato nell'incarico di commissario governativo.

Art. 2.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PILONI

01A6428

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 giugno 2001.

Verifica della qualità del servizio postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva N. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 3;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI riguardante la verifica della qualità del servizio postale ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Considerato che il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), concernente l'istituzione del servizio di corriere prioritario, ha indicato gli obiettivi di qualità di detto servizio in modo non univoco e suscettibile di dubbi interpretativi;

Considerato che il contenuto del menzionato decreto 24 maggio 1999 è alla base sia del contratto di programma sopra ricordato che del contratto con la società IZI;

Considerato che è essenziale definire con chiarezza gli indici di qualità al fine di verificare il rispetto o meno degli stessi da parte di Poste italiane S.p.a.;

Rilevato, in particolare che:

nel testo del decreto 24 maggio 1999, all'art. 1, comma 3, è stato indicato per la consegna della posta prioritaria in J+1 nel 2001 un indice medio unitario dell'80%;

nella tabella, allegato I al decreto, gli indici per consegna in J+1, J+2 e J+3 sono suddistinti, al contrario, fra posta con destinazione urbana e posta con destinazione extraurbana;

non è possibile ricavare in modo inequivoco il significato di posta urbana ed extraurbana; infatti per urbana si intende non solo la posta città per città (cioè scambiata nella medesima città) ma anche quella fra le città; di conseguenza, stanti le tratte prescelte per la verifica, è classificata come urbana tutta la posta prioritaria scambiata fra capoluoghi di provincia ed extraurbana soltanto quella scambiata fra capoluogo di provincia e località della provincia;

per effetto di quanto sopra, il 77% è ascrivibile alla posta urbana ed il 33% a quella extraurbana, alterando così la valenza delle rilevazioni;

Ritenuto che:

non è possibile modificare i parametri relativi al 2001, essendo in corso dal 1° gennaio del corrente anno la verifica della qualità del servizio postale da parte della società incaricata;

è necessario, comunque, pervenire ad una organica e coordinata definizione degli indici per il 2001 attraverso la seguente interpretazione:

l'indice unitario per la consegna in j+1 è quello sancito dal decreto 24 maggio 1999 in ambito nazionale, e cioè 80%;

l'indice unitario per le consegne in j+2 e in j+3 nell'anno 2001, verificata l'incidenza dei rispettivi volumi di traffico fra posta urbana ed extraurbana, è determinato nel 98% per consegna in j+2 e nel 99% per consegna in j+3;

Considerato che sarà invece necessario un adeguato approfondimento della materia per il 2002, provvedendo ad aggiornare il contratto di programma;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai fini della verifica della qualità del servizio postale, l'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in j+1 è fissato nell'80% relativamente all'anno 2001.

2. L'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in j+2 e in j+3 è determinato, relativamente all'anno 2001, rispettivamente nel 98% e nel 99%.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A6576

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del nuovo codice della strada che prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri degli interni e dei trasporti e della navigazione, la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che il detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini «le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private»;

Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di «individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale»;

Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilità di integrazione, in tempi successivi, dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che tutte le associazioni sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale;

Decreta:

L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 è integrato da:

1. Fiab onlus - Federazione italiana amici della bicicletta, via Borsieri, 4 - 20159 Milano;
2. Sicurstrada, via Galliera, 26 - 40121 Bologna;
3. Associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus, via Lancisi, 25 - 00161 Roma;
4. Centro Alfredo Rampi per la protezione civile - via dei Laterani, 28 - 00184 Roma;
5. Codacons.

Le suddette associazioni dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Ministro: NESI

01A6212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Legge n. 662/1996 - Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano. (Deliberazione n. 31/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105 relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000);

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001);

Vista la nota n. 39.3/71.02.02/41 del 28 novembre 2000, con cui la provincia autonoma di Bolzano, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata delibera n. 84/2000 al punto 1.2.1, comunica di voler destinare l'intera quota compensativa agli interventi infrastrutturali;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti: che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della provincia autonoma;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:

infrastrutture viarie;

ferrovie;

difesa del suolo;

risorse idriche;

telecomunicazioni;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Sentita nella seduta del 22 febbraio 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 74

01A6449

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «CIA Imprese a r.l. - Centro di assistenza fiscale», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale per le imprese;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 17 aprile 2001, con la quale la società «CIA Imprese a r.l. - Centro di assistenza fiscale», con sede legale in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 13 giugno 2000, a rogito notaio Mariconda Gennaro (rep. 38751 - raccolta n. 10318) e lo statuto ad esso allegato dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a € 52.000;

Vista la procura speciale del 12 giugno 2000, allegata a detto atto costitutivo sotto la lettera «a» con la quale il presidente della «Confederazione italiana agricoltori», autorizzato con delibera della direzione nazionale in data 21 aprile 2000, dà mandato per la costituzione del presente «C.A.F.»;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «UNIPOL» la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Carlo Di Girolamo nato a Roma il 18 aprile 1962, iscritto al collegio dei ragionieri e periti commerciali di Roma;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e dai componenti il collegio sindacale attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e dal capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «CIA Imprese a r.l. - Centro di assistenza fiscale» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A6577

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Torino in data 23 maggio 2001, prot. 313427, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un furto dei personal computers effettuato presso il medesimo tra la notte del 17 maggio 2001 e il 18 maggio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti, in quanto nelle giornate del 18 maggio 2001 e 19 maggio 2001 la mancanza dei personal com-

puters sottratti ha impedito la possibilità in un primo momento che potessero essere erogati tutti i servizi agli utenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni 18 e 19 maggio 2001.

Regione Piemonte: servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A6481

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2001.

Autorizzazione alla Bayerische Assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza. (Provvedimento n. 1857).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Bayerische Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, via Pampuri n. 13;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2000 con la quale la Bayerische Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 15 maggio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Bayerische Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6435

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

DELIBERAZIONE 2 marzo 2001.

Nomina del conservatore del registro delle imprese. (Deliberazione n. 36).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della Camera di commercio;

Visto l'art. 26 dello statuto camerale e, in particolare, il comma primo, lettera *o);*

Sentito il segretario generale che propone di nominare quale conservatore del registro imprese la dott.ssa Rosanna Capitta, dirigente camerale, vice segretario generale vicario;

All'unanimità;

Delibera:

1. Di nominare ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993, e dell'art. 26, primo comma, lett. *o),* dello statuto, conservatore del registro delle imprese, la dott.ssa Rosanna Capitta, vice segretario generale vicario.

2. Di pubblicare l'atto di nomina, come richiesto dalle disposizioni di legge, nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, così come modificata dall'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4.

Sassari, 2 marzo 2001

Il presidente: ALBERTI

01A6578

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8662
Yen giapponese	104,74
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,61500
Corona svedese	9,1600
Franco svizzero	1,5255
Corona islandese	90,76
Corona norvegese	7,9980
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57504
Corona ceca	34,000
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,15
Litas lituano	3,4641
Lat lettone	0,5458
Lira maltese	0,3986
Zloty polacco	3,4117
Leu romeno	25058
Tallero sloveno	217,7753
Corona slovacca	42,892
Lira turca	1030000
Dollaro australiano	1,6426
Dollaro canadese	1,3244
Dollaro di Hong Kong	6,7556
Dollaro neozelandese	2,0700
Dollaro di Singapore	1,5691
Won sudcoreano	1119,13
Rand sudafricano	6,9275

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6805

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale. (Avviso n. 3/01).

1. PREMESSA.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il presente avviso, delinea gli obiettivi e le modalità generali di accesso agli interventi finanziabili attraverso il «Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale» previsto dall'art. 1, lettera *f)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001.

Il presente avviso recepisce gli orientamenti dell'Unione europea contenuti nella comunicazione relativa alla iniziativa della commissione in occasione del consiglio straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) «Una società dell'informazione per tutti».

Considerate le disposizioni della legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 388/00, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2001, relativo ai criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *f)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, si stabilisce quanto di seguito indicato.

2. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intende promuovere un programma straordinario di formazione relativo all'acquisizione di competenze professionali nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione rivolto ai giovani disoccupati residenti nelle aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/2000. [1].

Gli interventi finanziabili devono avere carattere sperimentale e innovativo in quanto a modalità di attuazione e contenuti e devono promuovere il principio delle pari opportunità favorendo l'accesso e la presenza delle donne in ruoli, settori produttivi e professioni in cui sono sottorappresentate.

[1] Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/2000. Le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 sono le seguenti: Molise (fino al 31 dicembre 2002), Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

3. DESTINATARI.

I destinatari degli interventi sono giovani disoccupati da almeno dodici mesi, in possesso di laurea o di diploma universitario residenti nei territori indicati al punto 2 del presente avviso.

Saranno considerati prioritari i progetti che hanno come destinatari laureati e/o possessori di diploma universitario in discipline umanistiche.

Se i progetti si realizzano in aree diverse da quelle dell'Obiettivo, i giovani devono provenire da almeno due regioni del Mezzogiorno.

Ogni progetto dovrà coinvolgere almeno 150 giovani.

4. PROPONENTI.

Possono presentare progetti:

— università;

— organismi di formazione;

— Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), anche in via di costituzione.

Tali soggetti devono dimostrare una consolidata esperienza nel campo della formazione sulle tecnologie informatiche e della comunicazione.

I progetti devono prevedere obbligatoriamente il coinvolgimento delle imprese, pubbliche o private, singole o associate, interessate a soddisfare il proprio fabbisogno professionale nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Il coinvolgimento delle imprese potrà avvenire attraverso:

— impegno delle imprese ad accogliere i giovani in stage presso le proprie strutture;

— partecipazione alla definizione del percorso formativo per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani;

— individuazione di docenti e tutor aziendali;

— altre forme da indicare nell'apposita sezione del formulario.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso a finanziamento, anche facendo ricorso a competenze specialistiche che dovranno essere indicate nel progetto esecutivo.

5. RISORSE.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente avviso e relative al programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale, sono stanziate risorse pari a lire 25.000.000.000 (Euro 12.911.422).

Il contributo pubblico non potrà superare lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.828) per progetto.

Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

I progetti che prevedono la realizzazione delle azioni formative in aree diverse da quelle inserite nell'obiettivo 1 potranno beneficiare di risorse aggiuntive per la copertura dei costi sostenuti per la mobilità e residenzialità.

Gli importi devono essere evidenziati nell'allegato 4 e non inseriti nel piano finanziario di cui all'allegato 2.

6. AZIONI.

Le azioni devono comprendere, oltre ad un programma di educazione informatica a livello utente, almeno uno dei seguenti interventi:

— formazione relativa alle attività aziendali di business development, marketing strategico e comunicazione (web project manager, account manager, business developer ecc.) per addetti di imprese che operano nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi ad esse connessi.

— Formazione relativa ad attività amministrative e gestionali per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi ad esse connessi (esperti ERP, ecc.).

— Formazione relativa all'acquisizione di competenze per l'ideazione e l'elaborazione di tecniche di gestione operativa di siti e portali e-commerce e web (web system engineer, web master, esperto di linguaggi e tecnologie multimediali ecc.).

— Formazione relativa all'acquisizione di competenze per la ricerca, la produzione e l'editing delle informazioni in ambito multimediale e web (web surfer, web copywriter, ecc.).

— Formazione relativa all'acquisizione di competenze grafiche e di web design per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie e dei servizi ad esse connessi (graphic producer, graphic designer ecc.).

— Formazione relativa all'acquisizione di competenze di marketing operativo (customer care, customer satisfaction ecc.) per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi annessi.

— Trasferimento di competenze tecnico specialistiche a soggetti che possano progettare, realizzare e sviluppare soluzioni innovative ed applicazioni informatiche per la fornitura di servizi di rete (tecnici di rete, security manager, analisti programmatori, sviluppatori, data base administrator ecc.).

Le attività formative devono obbligatoriamente prevedere moduli teorici e stage in azienda.

In relazione alla caratteristiche e ai profili professionali di riferimento che si vogliono creare, i moduli teorici devono avere una durata non inferiore al 40% del percorso formativo. I moduli di stage devono avere una durata non inferiore al 40% del percorso formativo.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale.

7. DURATA.

Le azioni previste dovranno concludersi entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione ed essere attuate continuativamente.

Le azioni devono avere una durata minima di 800 ore.

8. DOCUMENTAZIONE.

I progetti devono essere corredati da:

— domanda di richiesta di finanziamento firmata dal soggetto proponente, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo progetto non è stato già ammesso a contributo nell'ambito di iniziative nazionali o di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative comunitarie;

— formulario di presentazione del progetto elaborato secondo l'allegato 1;

— piano finanziario elaborato secondo l'allegato 2;

— documentazione relativa ai soggetti attuatori:

1. per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese e di scopo, anche in via di costituzione: se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. Qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa, statuto e atto costitutivo;

2. per gli organismi di formazione, università: statuto e atto costitutivo.

Nei progetti realizzati da raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo, in via di costituzione, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte di ogni impresa o altro organismo, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicata la società capofila.

Alla domanda potranno essere allegati eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi, che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegate eventuali lettere e altra documentazione attestante accordi rilevanti per l'efficacia dell'iniziativa (accordi tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, partnership, ecc.).

I proponenti devono presentare un progetto, in duplice copia, secondo il formulario allegato. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro del soggetto presentatore e firma per esteso del legale rappresentante.

9. AMMISSIBILITÀ.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente in via amministrativa alla valutazione.

Non saranno considerati ammissibili i progetti:

— pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini indicati al punto 15;

— privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui allegato 3, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore; tale domanda deve inoltre contenere la dichiarazione che il progetto non è stato ammesso ad altro contributo regionale, nazionale o comunitario.

10. PROCEDURE DI SELEZIONE.

Il Ministero del Lavoro, procede alla verifica dei criteri di valutabilità e alla valutazione dei progetti pervenuti, attraverso un Comitato tecnico.

Tale Comitato procede preliminarmente alla verifica dei seguenti requisiti:

a) presenza dei certificati e della documentazione indicata al punto 8;

b) presentazione dei progetti secondo le modalità previste nell'allegato 1;

c) presenza del piano finanziario elaborato secondo lo schema indicato nell'allegato 2;

d) corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al punto 3;

e) corrispondenza dei proponenti con i soggetti indicati al punto 4;

f) durata del progetto non superiore a 12 mesi;

g) contributo pubblico richiesto non superiore a quanto indicato al punto 5;

h) privi dell'allegato 4, per i progetti che si realizzano nelle aree diverse da quelle dell'Obiettivo 1.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati non consente di procedere alla valutazione del progetto, che avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	Punteggio massimo macroarea
1. rispondenza del progetto agli obiettivi ed alle modalità di realizzazione dell'intervento	120
2. condizioni di partecipazione delle imprese interessate ai progetti formativi	120
3. esperienza del soggetto nel settore della formazione professionale, con particolare riferimento al settore delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione (NTCI) e alla tipologia dell'azione proposta	120
4. risorse umane impegnate nel progetto, con particolare riferimento al profilo dei docenti e loro esperienza nelle NTCI	80
5. capacità organizzativa del soggetto nelle aree in cui si propone l'intervento formativo	60
6. istituzione di partnership e definizione di accordi in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti	60
7. motivazioni del progetto, analisi dei profili professionali richiesti, modalità di promozione del principio delle pari opportunità	120
8. qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto, localizzazione dell'intervento in più aree del territorio interessato, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione	150
9. «cantierabilità» delle azioni previste	70
10. coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti	100
PUNTEGGIO MASSIMO GLOBALE	1000

Il Comitato tecnico redige ed approva la scheda di valutazione contenente l'articolazione del punteggio per ciascuna macroarea, stabilendo un punteggio minimo per la finanziabilità del progetto.

Il comitato tecnico, al termine della valutazione, redige una graduatoria che viene approvata con decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

11. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO.

Il soggetto deve attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1996, n. 81.

Gli obblighi del titolare dell'iniziativa sono precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata con il Ministero del lavoro quale responsabile delle procedure di attuazione.

Il soggetto deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.

Le attività devono aver inizio entro 30 giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata, pena la revoca del contributo.

12. COSTI AMMISSIBILI.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle indicate nel Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (GUCE L 193 del 29 luglio 2000).

Possono essere finanziate azioni formative che non superano il costo di Lit. 25.000 (Euro 12,91) per ora/allievo. Tale importo è comprensivo dell'indennità ora-allievo che dovrà essere corrisposta obbligatoriamente ai frequentanti i corsi. L'indennità è pari a L. 6.000 (Euro 3,10) per ora/allievo.

Il soggetto proponente potrà beneficiare di un contributo aggiuntivo pari a lire 100.000 (Euro 52) giornaliere per ogni allievo che svolga attività didattiche, previste dal progetto, per un impegno giornaliero di almeno 7 ore fuori delle aree dell'Obiettivo 1.

Tale importo andrà a coprire le spese di vitto e alloggio. Sono inoltre previsti ulteriori contributi per la copertura delle spese di viaggio, secondo le regole previste per gli interventi cofinanziati del Fondo sociale europeo, che devono essere specificate e dettagliate nell'allegato 4.

Costi eventualmente superiori devono essere specificamente motivati in sede di progettazione.

Sono indicati nel formulario allegato i massimali di costo ritenuti congrui per il dimensionamento di alcune voci di spesa. I massimali indicati sono da intendersi al netto di IVA e al lordo di IRPEF. I finanziamenti assegnati sono erogati in esenzione di IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

13. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'erogazione del finanziamento pubblico avverrà sotto forma di acconti, di pagamenti intermedi e di pagamenti a saldo con le modalità di seguito indicate:

— 30% quale anticipo, all'avvio delle attività;

— la restante parte, a rendiconto, ogni 4 mesi, dietro presentazione di fatture quietanziate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

14. PROMOZIONE E MONITORAGGIO.

I titolari dei progetti finanziati devono fornire le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e valutazione poste in essere dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che si avvarrà, per tale scopo, dell'assistenza tecnica dell'ISFOL.

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione è destinato l'1% delle risorse di cui al punto 5 del presente avviso.

15. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di richiesta di finanziamento, con allegato il progetto e il piano finanziario, accompagnate dai documenti di cui al punto 7 e da altri eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del lavoro UCOFPL, Divisione V, Vicolo d'Aste, 12 - 00153 Roma, entro il 16 luglio 2001.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale». Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14 del giorno sopraindicato.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

Roma, 25 maggio 2001

Il dirigente generale: VITTORE

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE FORMATIVE

Programma straordinario contro la
Disoccupazione Intellettuale

AVVISO N. 3 /01

Proponente:
Titolo del progetto:

Ogni formulario deve:

- essere compilato in maniera leggibile e consegnato anche su floppy
- far riferimento ad una sola area territoriale
- essere firmato dal legale rappresentante

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE			
numero protocollo		*numero fascicolo*	

1. SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO

Avvertenze: le indicazioni devono essere coerenti rispetto alle richieste previste dall'Avviso. Nel caso in cui risultassero errori e/o imprecisioni nella compilazione, il progetto sarà penalizzato in sede di valutazione

1.1 SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione e ragione sociale

____

1.2 TITOLO DEL PROGETTO

____

1.3 COSTO DEL PROGETTO

Lire ____________________ *Euro* ____________________

1.4 DURATA DEL PROGETTO *(in mesi)*

____

1.5 DATA PREVISTA DI AVVIO

____

1.6 DATA PREVISTA DELLA CONCLUSIONE

____

1.7 TOTALE ORE DI FORMAZIONE PREVISTE NEL PROGETTO *(numero dei partecipanti x ore pro-capite)*

____________________ di cui formazione in aula: ____________
stage in azienda: ____________

1.8 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Indicare le aree territoriali in cui si intende realizzare il progetto

2. *SOGGETTO PROPONENTE*

2.1 TIPOLOGIA DEL PROPONENTE

- ☐ Università
- ☐ Organismo di formazione
- ☐ Associazione Temporanee di Imprese (ATI) anche in via di costituzione
- ☐ Associazione Temporanee di Scopo (ATS) anche in via di costituzione

2.2 DENOMINAZIONE

____

2.3 RAGIONE SOCIALE

____

2.4 SEDE LEGALE

Via/piazza ______________________________________

n. civico ______ Città____________________ Cap. ________

Telefono ____________ Fax _______________

E-mail _____________ Sito web ____________

Rappresentante legale (Cognome e nome)

____

Telefono: __________ Fax: ___________ E-mail: __________

Partita Iva o codice fiscale _________________________________

Persona da contattare (Cognome e nome)

____

Telefono: ___________ Fax: ___________ E-mail: __________

APPOGGIO BANCARIO

Banca ______________________________ Agenzia ______________________

C.C. ________________ ABI ________________ CAB ___________________

2.5 SEDI OPERATIVE CHE SI INTENDONO IMPIEGARE NEL PROGETTO *(indicare località, attrezzature e altre informazioni relative alla sede)*

2.6 ESPERIENZA FORMATIVA DEL PROPONENTE NEL SETTORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(specificare e dettagliare a partire dalla più recente*

1.

Anno:

Titolo progetto:

Finanziamento:

❑ Pubblico ____ *(indicare quale)*

❑ privato

Importo:

Sede dell'esperienza:

Risultati conseguiti:

Durata dell'intervento:

Ore di formazione:

Altre informazioni:

2.7 RISORSE UMANE

Indicare numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

2.8 SE IL PROGETTO È PRESENTATO DA ATI E ATS, ANCHE IN VIA DI COSTITUZIONE, È NECESSARIO FORNIRE, PER OGNI ASSOCIATO, LE SEGUENTI INFORMAZIONI

■ Scheda anagrafica

- Denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;
- sedi organizzative e relative attrezzature che si intendono impiegare nel progetto;
- persona da contattare (telefono, fax, e-mail).

■ Esperienza e risorse umane

- Competenza specifica in materia di formazione, in particolare nella NTCI;
- esperienze pregresse nell'ambito di attività formative e risultati conseguiti;
- numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

■ Specificare il ruolo dell'organismo relativamente al progetto proposto

3. *LE IMPRESE*

Riprodurre tutta la sezione 3 in numero pari alle imprese coinvolte nel progetto

3.1 DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA/E INTERESSATA/E DALL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Denominazione impresa

____

Settore/comparto produttivo

____

SEDE

Via/piazza ______________________________ n. civico ______

Città______________________________ Cap. __________

Telefono ______________ Fax ______________ E-mail ________________

Partita Iva o codice fiscale ______________________________

Rappresentante legale ______________________________

Referente per il progetto ______________________________

Numero dei dipendenti: ____________________

3.2 IL COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE CONSISTE NEL:

- ❑ accogliere i giovani in stage presso le proprie strutture;
- ❑ partecipare alla definizione del percorso formativo per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani;
- ❑ individuare docenti e tutor aziendali;
- ❑ Altre forme (specificare)

Motivare il coinvolgimento delle imprese nel progetto. Allegare eventuali accordi

4. *IL PROGETTO*

4.1 DESCRIVERE SINTETICAMENTE IL PROGETTO *(max 2 pag)*

4.2 INDICARE COME SONO STATE RILEVATE LE ESIGENZE FORMATIVE, SE SONO STATE SVOLTE ANALISI DEI CONTESTI TERRITORIALI E AZIENDALI VERSO I QUALI SI RIVOLGE IL PROGETTO *(allegare eventuali studi/analisi/rilevazioni appositamente svolti)*

4.3 DESCRIVERE GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PROGETTO

4.4 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Le azioni devono comprendere, oltre ad un programma di educazione informatica a livello utente, almeno uno dei seguenti interventi (barrare le figure interessate):

- ☐ Formazione relativa alle attività aziendali di business development, marketing strategico e comunicazione (web project manager, account manager, business developer ecc.) per addetti di imprese che operano del settore delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi ad esse connessi.
- ☐ Formazione relativa ad attività amministrative e gestionali per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi ad esse connessi. (esperti ERP, ecc.).
- ☐ Formazione relativa all'acquisizione di competenze per l'ideazione e l'elaborazione di tecniche di gestione operativa di siti e portali e-commerce e web (web system engineer, web master, esperto di linguaggi e tecnologie multimediali ecc.).
- ☐ Formazione relativa all'acquisizione di competenze per la ricerca, la produzione e l'editing delle informazioni in ambito multimediale e web (web surfer, web copywriter, ecc.).
- ☐ Formazione relativa all'acquisizione di competenze grafiche e di web design per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie e dei servizi ad esse connessi (graphic producer, graphic designer ecc.).
- ☐ Formazione relativa all'acquisizione di competenze di marketing operativo (customer care, customer satisfaction ecc.) per addetti di imprese che operano nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e dei servizi annessi.
- ☐ Trasferimento di competenze tecnico specialistiche a soggetti che possano progettare, realizzare e sviluppare soluzioni innovative ed applicazioni informatiche per la fornitura di servizi di rete (tecnici di rete, security manager, analisti programmatori, sviluppatori, data base administrator ecc.).

- ☐ *Altre figure legate alla NTCI (specificare)*

4.5 ARTICOLAZIONE DEI CORSI RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE TEORICA (COMPRESO L'ORIENTAMENTO)

Corso n.	*Titolo*	*Sede*	*n. ore previste*	*n. allievi*
1				
2				
n.				
TOTALE	---			

4.5.1 Struttura dei moduli

CORSO N.____ TITOLO:______________________________

Per ogni modulo indicare: *(max 1 pagina per fase)*
- obiettivi;
- contenuti/attività (relativamente alla formazione specificare obiettivi didattici e formativi);
- metodologie adottate;
- strumenti e materiali;
- profilo e numero dei partecipanti ai moduli formativi;
- durata del modulo in ore.

4.6 ARTICOLAZIONE DEGLI STAGE IN IMPRESA

Allegare l'accordo dell'impresa che ospiterà lo stage

Stage n.	*Impresa*	*Sede*	*n. ore previste*	*n. allievi*
1				
2				
n.				
TOTALE	---			

4.6.1 Struttura degli stage

STAGE N.____ IMPRESA ______________________________

Per ogni stage indicare: *(max 1 pagina per fase)*
- sede si svolgimento;
- motivazione della scelta;
- obiettivi;
- contenuti/attività;
- metodologie adottate;
- strumenti e materiali;
- profilo e numero dei partecipanti
- durata;
- ruolo dei tutor aziendali.

4.7 INDICARE SE È PREVISTA LA FORMAZIONE DEI FORMATORI

❑ SI
❑ NO

Se SI, indicare
- obiettivi;
- contenuti/attività (relativamente alla formazione specificare obiettivi didattici e formativi);
- metodologie adottate;
- strumenti e materiali;
- profilo e numero dei partecipanti ai moduli formativi;
- durata del modulo in ore;
- sede dell'intervento.

4.8 RISULTATI ATTESI

4.9 PRODOTTI ATTESI

4.10 PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEL PROGETTO *(cronogramma per fasi e/o azioni. Le azioni devono essere attuate continuativamente).*

Fase	*Mesi*											

5. PARTENARIATO

5.1 INDICARE SE IL PROGETTO PREVEDE FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI ISTITUZIONALI (REGIONI, PROVINCE, ECC.)

❑ SI
❑ NO

Se SI, indicare per ognuno

- nominativo
- motivazioni della scelta
- modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta

(allegare eventuale documentazione)

5.2 ALTRI SOGGETTI: INDICARE SE IL PROGETTO COINVOLGE O INTERESSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

❑ SI
❑ NO

Se SI, indicare per ognuno

- nominativo
- natura (pubblica o privata)
- motivazioni della scelta
- modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta

(allegare eventuale documentazione)

5.3 LE PARTI SOCIALI: INDICARE SE IL PROGETTO COINVOLGE O INTERESSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LE PARTI SOCIALI

❑ SI
❑ NO

Se SI, indicare per ognuno

- nominativo
- motivazioni della scelta
- modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta

(allegare eventuale documentazione)

6. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

6.1 TIPOLOGIA DEI DESTINATARI DELL'INTERVENTO FORMATIVO
Specificare a chi è rivolto l'intervento formativo (punto 3 dell'Avviso)

Numero totale dei destinatari degli interventi: _________ *(minimo 150 giovani)*

6.2 INDICARE I CRITERI E LE MODALITÀ DI SELEZIONE DEI GIOVANI IN FORMAZIONE
- ❑ Prerequisiti
- ❑ Test attitudinali
- ❑ Colloquio
- ❑ Prova scritta
- ❑ Prova pratica
- ❑ Altro (specificare)

Specificare i criteri di selezione

6.3 DESCRIVERE IL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA CON PARTICOLARE RIGUARDO A:
- sistema organizzativo in cui saranno inseriti i formati;
- processo lavorativo in cui saranno coinvolti i formati;
- mansioni e funzioni che saranno chiamati a svolgere;
- competenze professionali che i formati acquisiranno al termine del progetto.

6.4 INDICARE. PER QUANTO RIGUARDA L'APPRENDIMENTO, SE SONO PREVISTE FORME DI VALUTAZIONE IN ITINERE E DI VALUTAZIONE FINALE DEI CORSISTI *(colloqui, prove scritte, prove pratiche, ecc.)*

- ❑ SI
- ❑ NO

Se SI, specificare quali

6.5 INDICARE SE L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE SARÀ CERTIFICATA

- ❑ SI
- ❑ NO

Se SI, specificare le modalità di certificazione

6.6 SPECIFICARE COME TROVA APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

7. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CHE SI INTENDONO IMPIEGARE NEL PROGETTO

7.1 ILLUSTRARE I PROFILI DEI DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO
(distinguere tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne)

7.2 ILLUSTRARE COME SI È PROCEDUTO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI

7.3 ILLUSTRARE IL NUMERO E PROFILI DELLE ALTRE RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO E LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE
(Direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, tutoraggio ed altri eventuali profili)

8. ALTRE INFORMAZIONI

8.1 MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL PROGETTO E COLLEGAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA PREVISTA AL PUNTO 14 DELL'AVVISO

8.2 AZIONI DI VALUTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Si prevede di valutare alla fine l'efficacia complessiva dell'azione effettuata e i risultati raggiunti?

❑ SI
❑ NO

Se SI, con quali criteri e quali strumenti?

8.3 INDICARE SE SI PREVEDONO RICADUTE POSITIVE DELL'AZIONE PROPOSTA DI CUI È OPPORTUNO TENER CONTO

❑ SI
❑ NO

Se SI, descrivere

8.4 INDICARE SE SI PREVEDONO PRIMA, DURANTE O A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI RISULTATI? CON QUALI SPECIFICI INTENTI?

❑ SI
❑ NO

Se SI, descrivere

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto ______________________________

Nato a ____________________ Prov.__________ il __________

Residente a ____________________ Prov.__________

Indirizzo ______________________________

in qualità di rappresentante legale dell'organismo proponente del progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

______________ *(luogo e data)*

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 2: Piano Finanziario (da compilare in ***lire ed in Euro****)*

	a	*b*	*c*	*d*	
A SPESE DOCENZA	*Unità*	*Costo orario*	*Ore docenza*	*Totale parziale (axbxc)*	**A1+A2+A3**
A.1 ***Personale docente***				a.1.1+a.1.2+a.1.3+a.1.4	
a.1.1 Personale docente interno					
a.1.2 Personale docente esterno *fascia A*					
a.1.3 Personale docente esterno *fascia B*					
a.1.4 Personale docente esterno *fascia C*					
A.2 ***Coordinatori e tutors***				a.2.1+a.2.2+a.2.3+a.2.4	
a.2.1 Coordinatori interni					
a.2.2 Coordinatori esterni					
a.2.3 Tutors interni					
a.2.4 Tutors esterni					
A.3 ***Spese di viaggio, vitto ed alloggio dei docenti, coordinatori e tutor***		*Costo medio giornaliero*	*Numero giorni*	*Totale parziale (bxc)*	

B.1 SPESE ALLIEVI	*Unità*	*Indennità oraria*	*Ore presenza*	*Totale parziale (axbxc)*	**B.1.1+B.1.2+B.1.3**
b.1.1 ***Indennità di frequenza***					
b.1.2 ***Costi di assicurazione***		**Unità**	**Costo unitario**	*Totale parziale (axb)*	
b.1.3 ***Spese di viaggio e di alloggio (in aree Ob. 1)***					

B.2 FORMAZIONE FORMATORI	*Unità*	*Indennità oraria*	*Ore presenza*	*Totale parziale (axbxc)*	**B.2.1+B.2.2**
b.2.1 ***Personale docente***					
b.2.2 ***Spese di viaggio e di alloggio***		**Unità**	**Costo unitario**	*Totale parziale (axb)*	

C SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE				*Totale parziale*	**C1+C2+C3+C4**
C.1 Materiale di consumo ed attrezzature				c.1.1+c.1.2+c.1.3+c.1.4+c.1.5+c.1.6+c.1.7	
c.1.1 Affitto attrezzature					
c.1.2 Leasing attrezzature					
c.1.3 Ammortamento					
c.1.4 Manutenzione ordinaria					
c.1.5 Materiale didattico					
c.1.6 Attrezzature e materiale di FaD					
c.1.7 Altro (indicare e specificare)					
C.2 Personale amministrativo ed ausiliario	*Unità*	*Indennità oraria*	*Ore presenza*	*Totale parziale (axbxc)* c.2.1+c.2.2	
c.2.1 Personale dipendente					
c.2.2 Consulenti esterni					
C.3 Spese di viaggio, vitto ed alloggio del personale amministrativo		**Unità**	**Costo unitario**	*Totale parziale (axb)*	

C.4 Altre spese amministrative		***Totale parziale*** c.3.1+c.3.2+c.3.3+c.3.4+c.3.5+c.3.6+c.3.7+c.3.8+c.3.9+c.3.10	
c.3.1 Affitto immobili			
c.3.2 Ammortamento immobili			
c.3.3 Manutenzione ordinaria			
c.3.4 Fornitura per uffici e cancelleria			

c.3.5 Assicurazione locali		
c.3.6 Luce, gas, acqua		
c.3.7 Telefono		
c.3.8 Spese postali		
c.3.9 Riscaldamento e condizionamento		
c.3.10 Altre spese generiche di gestione (indicare e specificare)		

D SPESE DI STAGE (*)	***Totale parziale***	**D1+D2+D3+D4**
D.1 Spese per tutor aziendali		
D.2 Spese per vitto e alloggio allievi		
D.3 Spese di trasporto		
D.4 Altre spese (indicare e specifiche)		

E ALTRE SPESE				***Totale parziale***	**E1+E2+E3+E4+E5+E6**
E.1 Preparazione dell'intervento formativo					
E.2 Misure trasversali				e.2.1+e.2.2+e.2.3	
e.2.1 Analisi dei fabbisogni (specificare le voci)					
e.2.2 Orientamento e bilancio delle competenze (specificare le voci)					
e.2.3 Altro (specificare e indicare)					
E.3 Controllo qualità e verifiche intermedie e finali dell'intervento				e.3.1+	
e.3.1 (specificare e indicare le voci)					
E.4 Monitoraggio e collegamento all'assistenza tecnica prevista la punto 14 dell'Avviso				e.4.1+	
e.4.1 (specificare e indicare le voci)					
E.5 Spese di selezione ed esami finali	***Unità***	***Indennità oraria***	***Ore presenza***	***Totale parziale (axbxc)***	
E.6 Informazione e diffusione				***Totale parziale*** e.6.1+e.6.2+e.6.3+e.6.4	
e.6.1 Pubblicizzazione dell'intervento					
e.6.2 Seminari informativi					
e.6.3 Pubblicazioni e diffusione dei risultati					
e.6.4 Altro (specificare e indicare)					

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A+B+C+D+E

COSTO MEDIO ORA ALLIEVO

Numero degli allievi previsti

Durata in ore dell'intervento

(*) L'indennità allievi e l'assicurazione è compresa nella voce B1 (spese allievi)

Le spese di stage sono quelle relative a spostamenti all'interno dell'Obiettivo 1.

I massimali di costo previsti sono i seguenti:

Personale docente Fascia A: fino a lire 165.000 ad ora
Personale docente Fascia B: fino a lire 110.000 ad ora
Personale docente Fascia C: fino a lire 90.000 ad ora
Cordinatori: fino lire 110.000 ad ora
Tutor fino lire 60.000 ad ora
Personale amministrativo: lire 60.000 ora
Personale esperto: fino a lire 600.000 per giornata di consulenza

Spese relative ad ogni corso (da compilare se il progetto prevede più corsi)

In Lire

Titolo corso/stage	*Personale Docente*	*Allievi*	*Spese allievi*	*Funzionamento e gestione*	*Spese di stage*	*Altre spese*	**TOTALE**
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	
TOTALI							

In Euro

Titolo corso/stage	*Personale Docente*	*Allievi*	*Spese allievi*	*Funzionamento e gestione*	*Spese di stage*	*Altre spese*	**TOTALE**
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	
TOTALI							

Il totale generale deve corrispondere al totale del costo del progetto

Allegato 3
Facsimile della domanda di presentazione del progetto

(domanda da autocertificare ai sensi della L. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni)

Spett.le
Ministero del Lavoro UCOFPL
Divisione V, Vicolo d'Aste, 12
00153 Roma

Il sottoscritto ____
in qualità di legale rappresentante di ______________________________
____
indirizzo ____
telefono ____________________ fax _________________ e-mail ___________

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento del progetto di seguito specificato, nell'ambito del Programma Straordinario contro la Disoccupazione intellettuale di cui all'Avviso ___/01 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ del _______________________.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto (titolo) ___________
____.

Il contributo pubblico richiesto e pari a Lire __________ Euro ____________

Dichiara, altresì, che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie.

Si allega alla domanda:
- Formulario di presentazione;
- piano finanziario;
- ...... (indicare tutti gli allegati).

Data e firma del legale rappresentante.

Allegato 4

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREVISIONE DI SPESE PER LA MOBILITÀ E LA RESIDENZIALITÀ DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE CHE SI REALIZZANO **AL DI FUORI DELL'AREA DELL'OBIETTIVO 1 DEI FONDI STRUTTURALI**

In relazione alle attività di formazione che verranno realizzate nelle seguenti sedi :
1. ____________
2. ____________
3. ____________

per n. _____ complessivo di partecipanti alle attività, si prevedono le seguenti spese aggiuntive, **non** inserite nel piano finanziario di cui all'Allegato 2:

(dettagliare le voci)
a) spese di viaggio (numero indicativo di viaggi pro-capite per il numero dei soggetti partecipanti) ____________

b) spese di soggiorno (vitto e alloggio) ____________

TOTALE ____________

Data e firma del legale rappresentante

01A6108

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4

01A6725

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con provvedimento n. 41 del 21 maggio 2001 il dott. Gianfrancesco Vanzelli è stato nominato conservatore dell'Ufficio del registro imprese della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Milano.

01A6482

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della «Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001» del comune di Camairago. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 78, seconda colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... nella misura del 0,4 *per mille.*», leggasi: «... nella misura del 0,4 *per cento.*».

01A6574

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651139/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77